

**COMUNE DI FRAZZANO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

N.78 Reg.

del 06/07/2016

**COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)

L'anno **duemilasedici** il giorno sei del mese di luglio alle ore 13,45 e segg., nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LO SARDO Antonino	VICE SINDACO	X	
3. IMBROSCI' Marco	Assessore		X
4. FRAGALE Marisa	Assessore		X
5. MIRACOLA GIULIANO Giuseppe	Assessore	X	

PRESIEDE il Vice Sindaco Sig.Lo Sardo Antonino

Risultano assenti: Gli Assessori Sig.ra Fragale Marisa , Dott.Marco Imbrosci (giustificati)

Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Agostina Monia Lenzo

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, predisposta dal Responsabile dell'Area Tecnica che integralmente si riporta:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE PRESENTATA DAL SINDACO

Numero d'ordine della Proposta del Settore Tecnico

Registro Generale N. del

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

VISTA l'Ordinanza n. 3/RIF del 31/05/2016 a firma del Presidente della Regione Siciliana, on.le Rosario Crocetta, con la quale veniva stabilito il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana - reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 degli art. 8 e 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, per il periodo dal 1 giugno 2016 sino al 30 settembre 2016 (art. 1), al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico-sanitarie, di ordine pubblico e sociale (...);

VISTA l'Ordinanza n. 4/RIF del 31/05/2016 a firma del Presidente della Regione Siciliana, on.le Rosario Crocetta, con la quale veniva stabilito il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 degli art. 8 e 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016, in particolare l'art. 1 (*Reitera del ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti - per il periodo dal 1 giugno 2016 sino al 6 giugno 2016*), l'art. 2 (*Attività straordinaria per l'impianto gestito dalla Siculatrasporti S.r.l.*), l'art. 5 (*Attività straordinaria per l'incremento delle percentuali di raccolta differenziata e obbligo di pretrattamento*), l'art. 6 (*Altri adempimenti straordinari - relativamente alla proroga dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione dei conferimenti in discarica per il periodo di vigenza della stessa Ordinanza n. 4/Rif. del 31/05/2016*);

VISTA l'Ordinanza n. 5/RIF del 07/06/2016 a firma del Presidente della Regione Siciliana, on.le Rosario Crocetta, con relativi allegati (pubblicata sul sito del Dipartimento Regionale dell'Acque e dei Rifiuti), con la quale veniva stabilito il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Siciliana nelle more dell'attuazione del Piano stralcio attuativo per il rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti - reitera ex art. 191 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 degli art. 8 e 9 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif del 14 gennaio 2016 e n. 3/Rif e 4/Rif del 31 maggio 2016 con modifiche ed integrazioni discendenti dalle prescrizioni in sede di intesa con il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 191 comma 4 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

VISTO in particolare quanto previsto dall'art. 3 (*Azioni per l'incremento della raccolta differenziata*) della suddetta l'Ordinanza n. 5/RIF del 07/06/2016 a firma del Presidente della Regione Siciliana, on.le Rosario Crocetta, che al comma 1 obbliga i Comuni ad adottare il Regolamento Comunale per la raccolta differenziata, che tenga conto sia dei progressivi aggiornamenti normativi sia di quanto si rende necessario attuare con l'avvio immediato del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti differenziati imposto in forza della stessa Ordinanza Presidenziale;

CHE l'ARO Terre dei Grifoni, di cui fa parte anche questo Comune, con delibera assembleare n. 3 del 04/07/2016, ha approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- che al secondo punto del deliberato dell'atto di cui sopra, si è disposto l'invio del Regolamento a tutti i Comuni facenti parte dell'ARO Terre dei Grifoni, per gli adempimenti conseguenziali;

CHE pertanto si rende necessario, indispensabile ed urgente adottare il suddetto Regolamento Comunale per la raccolta differenziata, sia per adempiere al suddetto preciso obbligo di legge, sia per migliorare, potenziare e consolidare i risultati sinora raggiunti in termini di percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati;

PRESO ATTO dello schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) approvato dall'Aro Terra dei Grifoni, composto da n. 36

articoli, ritenuto meritevole di approvazione, in quanto rispecchia la volontà di questa Amministrazione Comunale e le esigenze del territorio e della comunità locale;

RITENUTA la propria competenza a deliberare ai sensi degli artt. 7 e 48, del T.U.EE.LL., trattandosi di atto di organizzazione che individua le procedure di funzionamento dei servizi;

VISTO lo schema di regolamento allegato al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

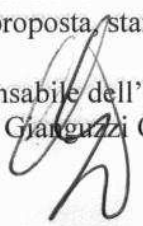
VISTE le LL.RR.44/91 e 48/91;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

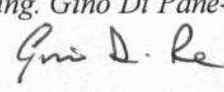
PROPONE

1. DI APPROVARE lo schema di Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), composto da n. 36 articoli, che allegato alla presente proposta di deliberazione ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2. DI TRASMETTERE il presente schema di Regolamento Comunale al Revisore dei Conti come previsto dalle norme vigenti per il parere di competenza;
3. DI TRASMETTERE il presente schema di Regolamento Comunale al Presidente del Consiglio Comunale affinché lo stesso dopo l'acquisizione del suddetto parere da parte del Revisore dei Conti proceda con l'iscrizione all'O.d.G. della prima seduta utile di Consiglio Comunale per la relativa approvazione;
4. DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall'adozione della presente proposta, stante l'urgenza di rispettare la scadenza di cui sopra.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Geom. Gianguzzi Calogero



Il Proponente
(ing. Gino Di Pane- Sindaco)



COMUNE DI FRAZZANO
PROV. MESSINA

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Geom. Calogero Gianguzzi** Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 6/7/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Calogero Gianguzzi

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento ☒ comporta (ovvero) ☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime parere ☒ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Data _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio

Data _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009).

Data _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI



A.R.O. TERRA DEI GRIFONI

***Regolamento Tipo per la gestione dei rifiuti urbani ed
assimilati e per la pulizia del territorio***

(ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Adottato con

Luglio 2016

Sommario

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONI	4
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	7
ART. 5 - CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI.....	8
ART. 6 - CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE	8
ART. 7 - OBBLIGHI E DIVIETI PER I PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI	9
 TITOLO II- CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....	11
ART. 8 - PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....	11
ART. 9 - CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE	11
ART. 10 - CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE.....	11
ART. 11 - ACCERTAMENTO	12
 TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	13
ART. 12 - FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	13
ART. 13 - MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE	13
ART. 14 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CENTRI DI RACCOLTA.....	14
ART. 15 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	15
ART. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI	15
ART. 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, MEDICINALI SCADUTI	15
ART. 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE	16
ART. 19 - RACCOLTA DEI RAEE	16
ART. 20 - RACCOLTA PRESSO I CENTRI DEL RIUSO.....	16
ART. 21 - ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	16
 ART. 22 - COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI	17
ART. 23 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	18
ART. 24 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI	18
ART. 25 - DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI.....	19
ART. 26 - TRASPORTO DEI RIFIUTI	19
ART. 27 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	19
 TITOLO IV - NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO .	20
ART. 28 - SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	20
ART. 29 - CESTINI PORTARIFIUTI	20
ART. 30 - RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI	21
ART. 31 - SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO.....	21
 TITOLO V - CONTROLLI E SANZIONI.....	22
ART. 32 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI	22
ART. 33 - SANZIONI.....	22
 TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO ART. 35 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI AL REGOLAMENTO ART. 36 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI.....	25

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI, DIVIETI ED OBBLIGHI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in conformità alla normativa comunitaria ed alle leggi regionali in materia. Contiene inoltre le norme attinenti allo spazzamento e ad altri servizi di pulizia del suolo pubblico e la disciplina dei controlli e delle sanzioni.
2. Il regolamento, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, è indirizzato a favorire la riduzione della produzione e il recupero in conformità a quanto previsto dall'art. 179, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
3. Sono oggetto del presente regolamento:
 - a) le misure per promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo e il riuso dei beni a fine vita;
 - b) disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici;
 - c) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani dalle utenze mercatali;
 - f) le norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - g) le misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio;
 - h) le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione;
 - i) le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - j) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - k) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
 - l) le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - m) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tutte le sostanze ed i materiali definiti all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
5. I criteri generali per la determinazione della Tassa alle singole utenze domestiche e non domestiche sono demandati ad altro Regolamento.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'applicazione del presente Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati si intende per:

“prevenzione”: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase

del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo;

“riutilizzo”: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;

“riciclaggio”: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, incluso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;

“recupero dei rifiuti generati da imballaggi”: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio per generare materie prime secondarie, prodotti o combustibili, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, inclusa la cernita.

“recupero di energia”: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante termovalorizzazione con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;□

“riciclaggio organico”: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico;

“smaltimento”: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente un imballaggio o un rifiuto di imballaggio dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

“centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

“codice C.E.R.”: Codice Europeo dei Rifiuti (C.E.R.);

“conferimento”: le modalità secondo le quali i rifiuti sono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore e/o del detentore;

“detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

“gestore”: soggetto incaricato dal Comune ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani compreso il controllo di queste operazioni nonché l'attività di sensibilizzazione sulle corrette modalità organizzative nella gestione dei rifiuti;

“produttore”: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

“raccolta differenziata”: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia;

"circuito organizzato di raccolta": sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai titoli II e III della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

"raccolta differenziata domiciliare": la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario delle frazioni carta/cartone, vetro/ lattine, imballaggi in plastica;

"raccolta su chiamata": la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, preventivamente concordata con il Gestore da parte del produttore o del detentore;

"servizio raccolta": le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto. Tra le operazioni di raccolta sono da considerare quelle di spazzamento, di trasbordo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, purché effettuate nel rispetto della normativa vigente;

"spazzamento": modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

"trasporto": le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

"utente": chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale e costituenti utenze produttrici di rifiuti;

"utenze non domestiche": quelle riferite a luoghi utilizzati o destinati alla produzione e o alla vendita di beni e o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto.

"oli usati": qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici; □d)

"rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato; □

"autocompostaggio": compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

"compostaggio di comunità": compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti".

"carta dei servizi": documento descrittivo delle modalità del servizio redatto dal soggetto gestore, approvato dall'Amministrazione comunale.

Ai fini del presente Regolamento, relativamente alla gestione degli imballaggi, si definiscono:

“imballaggio”: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

“imballaggio primario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

“imballaggio secondario”: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

“imballaggio terziario”: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

“rifiuto di imballaggio”: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui della produzione.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e in coerenza con quanto disposto dalla normativa di settore (art. 184 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del presente regolamento;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

3. Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e relative pertinenze, quali rampe ed aree

pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

4. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART. 4 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento, anche in considerazione dell'art. 198 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al fine di:

- a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli, compresi i lavoratori addetti alla raccolta;
- b) garantire il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitare rischi di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
- c) assicurare una elevata protezione dell'ambiente, e controlli efficaci;
- d) rispettare le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) promuovere, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a ridurre, riutilizzare, riciclare e recuperare i rifiuti o, laddove non altrimenti destinabili al riuso, al recupero ed al riciclo, a produrre energia;
- f) garantire l'erogazione dei servizi in modo regolare secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;

g) garantire il principio di uguaglianza dei diritti degli utenti con comportamenti ispirati a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità.

2. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti. A tal fine saranno promosse le seguenti azioni:

a) l'utilizzo di tecnologie avanzate, in particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;

b) l'adozione di azioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti, ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;

c) l'attivazione di meccanismi di incentivazione agli utenti, per promuovere comportamenti virtuosi;

d) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;

e) la riduzione dei rifiuti ;

f) la valorizzazione della collaborazione delle associazioni di volontariato, delle scuole, delle parrocchie-oratori e dei portatori di interesse, nonché la partecipazione dei cittadini al fine di promuovere iniziative di riduzione della produzione dei rifiuti e di promozione della raccolta differenziata;

g) la definizione nell'ambito della Carta dei Servizi del Gestore di procedure e modalità per ottimizzare il servizio, prevenire e risolvere, situazioni di conflitto e di contenzioso relative alle modalità di erogazione del Servizio.

3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa, con le modalità stabilite dal presente regolamento e mediante apposito Contratto di Servizio stipulato con il Gestore del servizio, nel rispetto della normativa vigente in tema di affidamento di servizi pubblici locali.

ART. 5 – CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

1. La raccolta dei rifiuti è effettuata mediante le seguenti modalità operative:

a) raccolta domiciliare mediante contenitori dedicati o sacchi a perdere costituiti da materiale omogeneo al contenuto

b) raccolta di prossimità (mediante cassoni stradali o cassonetti custoditi secondo esigenze specifiche)

c) raccolta tramite Centri di Raccolta ed eco-stazioni;

d) raccolta a domicilio su chiamata.

2. Il sistema di raccolta definito dal presente regolamento in funzione delle diverse tipologie di rifiuti prevede nello specifico:

- a) la raccolta del rifiuto urbano indifferenziato (RSU) e della frazione organica (FORSU);
- b) la raccolta domiciliare per le frazioni carta/cartone, vetro e lattine, imballaggi in plastica;
- c) la raccolta tramite centri di raccolta o eco stazioni delle tipologie di rifiuti urbani ed assimilati;
- d) la raccolta a domicilio su chiamata dei rifiuti ingombranti.

L'articolazione dei servizi di raccolta nelle diverse aree del territorio dell'ARO e dei singoli territori comunali, il numero e la volumetria dei contenitori, le frequenze di raccolta e gli orari di esposizione sono stabiliti in relazione alle esigenze e alle caratteristiche insediative del territorio servito e correlate all'ottenimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e di riciclo, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta, nell'ottica di garantire efficienza, efficacia ed economicità all'intero sistema di gestione dei rifiuti, salvaguardando le condizioni di salute e sicurezza del personale.

ART. 6 – CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE, CONTROLLO ED INFORMAZIONE

1. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, cura opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla riduzione dei rifiuti alla fonte anche attraverso il coinvolgimento di associazioni di volontariato, scuole, parrocchie-oratori e portatori di interesse.
2. Il Comune promuove meccanismi di incentivazione alla riduzione dei rifiuti, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le associazioni di categoria, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo ed attuati sulla base di un'adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate.
3. Ai risultati qualitativi e quantitativi raggiunti, in particolare per la raccolta differenziata, è data dal Comune pubblicità nelle forme ritenute più adeguate, al fine di rendere partecipi i cittadini. Inoltre, saranno date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.
4. Sono inoltre assicurate iniziative di controllo finalizzate alla verifica della corretta differenziazione dei rifiuti e al rispetto delle norme previste da questo regolamento.

ART. 7 – OBBLIGHI E DIVIETI

1. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite secondo le modalità indicate nel Titolo III del presente Regolamento.
2. E' fatto obbligo di:
 - a) agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'opera degli addetti ai servizi di raccolta;
 - b) custodire, mantenere e pulire i contenitori dedicata alla raccolta differenziata domiciliare in modo tale da evitare problemi igienico sanitari;
 - c) effettuare l'eventuale compostaggio domestico con modalità tali da non generare problemi igienico sanitari;

3. Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di abbandono dei rifiuti, è vietato:

a) gettare, versare, abbandonare o depositare abusivamente qualsiasi rifiuto fuori dai centri di raccolta, cassonetti, contenitori, cestini porta rifiuti o comunque fuori dalle aree o strutture adibite al conferimento dei rifiuti;

b) conferire all'interno dei cassonetti tipologie di rifiuto diverse da quelle per cui il cassonetto è destinato;

c) conferire nei container dedicati alla raccolta del verde (Green Box), rifiuti diversi da quelli previsti (quando attivati);

d) conferire rifiuti al servizio di raccolta da parte di persone o soggetti non residenti e non titolari di utenza cittadina;

e) conferire rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata domiciliare di altre utenze;

f) conferire rifiuti per la raccolta differenziata domiciliare in contenitori non espressamente indicati dal Gestore;

g) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare su area pubblica in punti diversi da quelli indicati dal Gestore e approvati dal Comune;

h) esporre contenitori per la raccolta differenziata domiciliare in orari e giorni diversi da quelli di raccolta definiti dal Comune;

i) spostare dalla loro collocazione, danneggiare, ribaltare o insudiciare i cestini portarifiuti, i contenitori per la raccolta differenziata domiciliare nonché i cassonetti;

j) eseguire scritte sui cassonetti, sui contenitori per la raccolta differenziata domiciliare o sui cestini portarifiuti e affiggere su di essi materiali di qualsiasi voglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi etc.) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune;

k) depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei cassonetti, contenitori o cestini portarifiuti;

l) effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti collocati negli appositi cestini portarifiuti, o contenitori esposti per la raccolta o dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri di raccolta ubicati nel comune stesso, da parte di soggetti non addetti ai servizi di raccolta o comunque autorizzati.

TITOLO II - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 8 – PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi avviene ai sensi dell'art. 198 -comma 2, lett. g)- del D.Lgs. 152/2006.

2. Nelle more dell'emanazione dei criteri di cui al citato articolo da parte del Ministero, sono dichiarati assimilati agli urbani i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi articoli.
3. Solo il rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi conferisce l'assimilazione al rifiuto urbano, in caso contrario il rifiuto è da considerarsi speciale.
4. I rifiuti speciali, che sulla base dell'applicazione dei criteri qualitativi e quantitativi risultino assimilati agli urbani, devono essere conferiti al servizio di raccolta. Tale obbligo di conferimento non sussiste per i rifiuti assimilati agli urbani che il produttore intende conferire, per il recupero degli stessi, a soggetti debitamente autorizzati differenti dal gestore.

ART. 9 – CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da utenze non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani ricompresi nei codici CER indicati nell'allegato A.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento del servizio pubblico, quali a titolo esemplificativo i materiali non aventi consistenza solida, i materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato; le sostanze e prodotti fortemente maleodoranti, le sostanze e i prodotti eccessivamente polverulenti, i rifiuti provenienti da demolizione o costruzioni edilizie prodotti da attività diverse da quelle domestiche. La valutazione circa le caratteristiche di cui sopra viene effettuata dal Gestore.
3. I codici CER indicati nell'Allegato A possono essere integrati e/o modificati dalla Giunta comunale sulla base di motivate valutazioni tecniche.

ART. 10 – CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE

1. Fermo restando il rispetto dei principi generali e dei requisiti qualitativi di assimilazione, sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti non superi il quantitativo espresso in Kg/anno quale valore ottenuto dal prodotto del Kd relativo alle diverse attività moltiplicato per la superficie soggetta a tassazione-tariffazione per i rifiuti moltiplicato per il coefficiente
2. Il Kd è quello deliberato dai Consigli Comunali dei diversi Comuni dell'Aro e fissato secondo quanto previsto dal DPR 158/1999.

ART. 11 - ACCERTAMENTO

1. Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dal Comune che potrà richiedere al produttore/detentore la documentazione necessaria all'accertamento, avvalendosi anche della collaborazione del Gestore del servizio.

TITOLO III - SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 12 – FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nei seguenti principi:

- a) ridurre la produzione complessiva dei rifiuti urbani;
- b) raggiungere almeno le percentuali di raccolta differenziata, recupero, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
- c) promuovere la più efficace differenziazione a partire dal domicilio;
- d) promuovere la rilevazione puntuale nella separazione dei rifiuti dei singoli cittadini, nonché delle utenze domestiche e non domestiche, al fine di applicare una tariffazione puntuale per ogni tipo di utenza, nella parte variabile della tariffa da riportare in bolletta;
- e) ridurre la produzione di rifiuti pro-capite e consentire il controllo e la prevenzione dei conferimenti impropri di rifiuti anche non domestici e provenienti dalla migrazione dei rifiuti dai comuni contermini;
- f) programmare una rete distribuita in modo omogeneo sul territorio dell'ARO e su quello comunale di centri per la raccolta, eco-stazioni e il riciclo dei rifiuti affiancati da strutture per il riutilizzo.

2. Il servizio di raccolta differenziata è organizzato in funzione della struttura urbanistica del territorio comunale e delle differenze esistenti in termini di densità abitativa, tipologie degli usi residenziali e produttivi, analisi quantitativa e merceologica delle frazioni;

3. Il servizio di raccolta differenziata si articola nelle seguenti modalità:

- a) raccolta differenziata domiciliare per le frazioni: vetro - lattine, carta - cartone, imballaggi di plastica;
- b) raccolta differenziata presso i centri raccolta;
- c) raccolta differenziata della frazione verde;
- d) raccolta differenziata di pile esaurite, farmaci scaduti;
- e) raccolta separata di RAEE e rifiuti ingombranti.

ART. 13 – MODALITA' DI CONFERIMENTO E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI MEDIANTE SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE

1. Il servizio di raccolta differenziata domiciliare consiste nella raccolta delle seguenti frazioni merceologiche:

- a) vetro
- b) carta - cartone
- c) imballaggi di plastica e lattine

Le modalità tecniche ed operative di conferimento della raccolta differenziata domiciliare sono disciplinate nel rispetto dei principi e criteri riportati nel presente regolamento, nonché dal Piano di Intervento e dalle ordinanze sindacali e/o dirigenziali con cui verranno in particolare disciplinati i seguenti aspetti:

- a) le modalità tecniche di esposizione dei contenitori e orari di conferimento;
- b) le frequenze del servizio di raccolta;
- c) le caratteristiche tecniche e prestazionali dei contenitori in relazione alla tipologia dei rifiuti da smaltire e dell'utenza;
- d) l'individuazione degli spazi pubblici o ad uso pubblico per l'esposizione dei contenitori e della segnaletica verticale ed orizzontale di detti spazi.

2. In caso di eventi e/o manifestazioni che interferiscano con le aree in cui è prevista la collocazione dei contenitori della raccolta domiciliare, gli organizzatori sono tenuti a presentare istanza al Gestore del servizio con un congruo anticipo, al fine di consentire la temporanea modifica degli spazi destinati alla raccolta e le relative comunicazioni alle utenze. Nel caso in cui tali iniziative comportino degli oneri gli stessi saranno a carico del soggetto richiedente salvo diversa indicazione da parte del Comune.

ART. 14 – MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEI CENTRI DI RACCOLTA

1. I Centri di Raccolta, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani." e s.m.i. che disciplina i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta.
2. I Centri di Raccolta sono costituiti da aree presidiate ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'elenco specificato di seguito al comma 4 del presente articolo, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
3. Presso i centri di raccolta è possibile conferire i rifiuti in modo differenziato previsti dallo specifico Regolamento di ogni centro di raccolta;
4. I rifiuti conferibili presso i centri di raccolta, compatibilmente con le autorizzazioni di cui al comma precedente, sono i seguenti:
 - o - toner per stampa esauriti;
 - o - imballaggi in carta e cartone;
 - o - imballaggi in legno;
 - o - imballaggi metallici;
 - o - imballaggi in materiali misti;
 - o - imballaggi in materiali misti (vetro e lattine);
 - o - pneumatici fuori uso;
 - o - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione;
 - o - carta e cartone;
 - o - vetro;
 - o - rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di seguito RAEE;
 - o - oli e grassi commestibili Liquidi;

- - vernici, inchiostri, adesivi e resine (ad esempio contenitori etichettati "T" (tossici) e/o "F" (fiammabili);
 - - medicinali scaduti;
 - - batterie e accumulatori;
 - - legno;
 - - metallo;
 - - rifiuti biodegradabili (ad esempio: verde, sfalci, potature ecc.);
 - - rifiuti ingombranti;
 - - materiali tessili.
4. I materiali inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni effettuate in proprio presso utenze domestiche, possono essere conferiti dagli utenti presso i Centri di raccolta.. Qualora i rifiuti inerti provenienti da piccole demolizioni o costruzioni presso utenze domestiche non siano conferiti ai centri di raccolta è fatto l'obbligo di conferimento con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. I materiali, quali oli e lubrificanti, accumulatori, pneumatici e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dalle pratiche domestiche su veicoli a motore, possono essere conferiti presso i Centri di raccolta attrezzati.

ART. 15 – RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La frazione verde proveniente dalla manutenzione di giardini può essere conferita dall'utente:
- a) ai centri di raccolta attrezzati;
 - b) nei container dedicati (Green Box) posizionati sul territorio comunale.
2. La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, ecc.

ART. 16 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti quali beni durevoli di arredamento e di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili agli ordinari sistemi di raccolta, devono essere gestiti separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani, in funzione della riduzione dell'eventuale impatto ambientale e del recupero di materiali valorizzabili.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono effettuati secondo le seguenti modalità:
- a) raccolta presso l'utenza previa specifica richiesta al Gestore;
 - b) conferimento diretto da parte del produttore ai Centri di raccolta.

ART. 17 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PILE ESAURITE, MEDICINALI SCADUTI

1. La raccolta differenziata di pile esaurite e medicinali scaduti viene effettuata con le modalità di seguito indicate:

- a) Pile: il Gestore effettua la raccolta differenziata delle pile con appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e presso i Centri di Raccolta;
- b) Medicinali scaduti: il Gestore effettua la raccolta differenziata mediante contenitori posizionati principalmente presso le farmacie.

ART. 18 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

1. I rifiuti di prodotti e relativi contenitori etichettati "T" (tossici) e/o "F" (fiammabili) ed altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti ai Centri di raccolta autorizzati secondo modalità e termini stabiliti nel Regolamento dei singoli Centri.

ART. 19 – RACCOLTA DEI RAEE

1. La definizione delle tipologie di rifiuti classificabili come rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è definita dalla normativa vigente a cui il presente regolamento rinvia.

I RAEE delle utenze, quando hanno esaurito la loro durata operativa, sono consegnati a cura dell'utente ad uno dei seguenti soggetti:

- a) ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;
- b) al Gestore incaricato della gestione dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta materiali.

Nei Centri di raccolta sono individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo.

- 2. I RAEE domestici possono essere ritirati a domicilio su chiamata secondo termini e modalità stabiliti dal Gestore.
- 3. Il Gestore, in accordo con il Comune, assicura ai distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche di poter conferire, a seguito di apposita convenzione, i RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i centri prestabiliti.

ART. 20 – RACCOLTA PRESSO I CENTRI DEL RIUSO

1. Nei centri di riuso o riutilizzo, costituiti autonomamente o in aree dedicate dei centri di raccolta, sono conferiti gli oggetti (beni, prodotti e componenti) in buono stato di conservazione che gli utenti decidono di rimettere in circolo consentendone ai terzi interessati il reimpiego per le stesse finalità per le quali erano stati concepiti.

ART. 21 – ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

- 1. Possono essere attivati dal gestore, di comune accordo con l'Amministrazione comunale, servizi di raccolta differenziata e conferimenti separati di altre frazioni riciclabili e/o riutilizzabili e/o indesiderabili nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quali scarti tessili, vestiti, scarpe e borse usate, legno, metalli, contenitori etichettati T o F od altri rifiuti particolari.
- 2. Oltre ai conferimenti presso i Centri di Raccolta, possono essere previste modalità di raccolta differenziata di abiti smessi, scarpe e borse usate con specifici contenitori stradali, le raccolte di imballaggi in legno e in plastica presso i mercati ambulanti, le raccolte di toner esausti presso gli uffici.

3. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

4. I materiali raccolti sono avviati presso i Centri di Raccolta o i servizi ausiliari agli impianti di recupero e di smaltimento e successivamente a centri autorizzati di smaltimento e/o recupero.

ART. 22 – COMPOSTAGGIO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

1. Il compostaggio è prioritariamente una pratica volontaria di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani e pertanto va promossa in priorità alla stessa raccolta differenziata. Il Comune individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico.
2. Il compostaggio può avvenire, purché il processo risulti controllato e sia svolto in modo da non comportare problemi e disagi verso terzi, con particolare attenzione ad eventuali odori molesti, presenza di insetti, roditori ecc..
3. Sono compostabili:
 - gli scarti di frutta e verdura;
 - gli scarti di cibo;
 - i gusci d'uovo sminuzzati;
 - i fondi di caffè ed i filtri di tea;
 - i fiori recisi;
 - le foglie e gli sfalci d'erba;
 - le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
 - i trucioli di legno;
 - la cellulosa (fazzoletti di carta).

ART. 23 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Ai sensi della normativa vigente che disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari:
 - a) sono rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; - resti metallici di casse (ad es. zinco e piombo);
 - b) sono rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali i seguenti rifiuti:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.
2. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Detti rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazioni ed estumulazioni è consentito in apposita area confinata individuata all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a

condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere di cui al comma 2.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
5. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui al precedente comma 1 lettere a) e b).
6. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio e triturazione di rifiuti quali assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura o avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
7. I rifiuti di cui alla lettera b) del comma 1 provenienti da altre attività cimiteriali possono essere utilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
8. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui sopra al secondo alinea del punto b del primo comma.

ART. 24 - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani e assimilati inviati al recupero e allo smaltimento.
2. I dati relativi ai rifiuti inviati al recupero e allo smaltimento sono raccolti e conservati a cura del gestore e sono forniti al Comune con cadenze periodiche.

ART. 25 – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI IMBALLAGGI

1. Le utenze domestiche sono tenute a conferire tutti gli imballaggi esclusivamente in raccolta differenziata o presso i centri di raccolta con le modalità descritte dal presente regolamento;
2. Le utenze non domestiche sono tenute a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari secondo quanto previsto dell'art. 221 comma 4 del D.Lgs 152/2006. Possono, tuttavia, conferire i suddetti imballaggi e rifiuti da imballaggio al servizio pubblico, esclusivamente in raccolta differenziata, con esclusione, ai sensi dell'Art.226 D.Lgs 152/2006, degli imballaggi terziari.

ART. 26 – TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti ed ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada e a quelle vigenti nel territorio Comunale, nel rispetto delle eventuali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).

ART. 27 – ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può emanare ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

TITOLO IV - NORME ATTINENTI LO SPAZZAMENTO ED ALTRI SERVIZI DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 28 – SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Il servizio di spazzamento e di pulizia del suolo pubblico viene effettuato nell'ambito del perimetro definito dal Comune in modo da comprendere:

- a) le strade e le piazze classificate fra quelle comunali e le nuove strade comunali;
le strade vicinali classificate di uso pubblico;
i tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - b) le strade private comunque soggette ad uso pubblico purchè presentino tutti i seguenti requisiti:
 - I. siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
siano dotate di pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - II. siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombinature,
 - III. bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette);
aree sistemate a verde pubblico non recintate, quali viali e aiuole spartitraffico; le sponde dei corsi d'acqua libere ed accessibili ai mezzi meccanici.
2. La frequenza e le modalità del servizio vengono stabilite dal Comune in relazione alle necessità. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, il Gestore usa tutti gli accorgimenti necessari per limitare di sollevare polvere e per evitare l'ostruzione con detriti dei fori delle caditoie stradali.
 3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
 4. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone sono svolte possibilmente nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
 5. I rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni di qualunque genere vengono spazzati e raccolti dal Gestore senza addebito di spese, purchè le stesse non abbiano carattere commerciale, ovvero non comprendano attività commerciali di qualsiasi genere. In tutti gli altri casi gli interventi di spazzamento e smaltimento sono eseguiti dal Gestore previo pagamento di corrispettivo stabilito sulla base del principio della copertura dei costi.
 6. La pulizia delle superfici di cui al presente articolo è effettuata manualmente e o tramite automezzi attrezzati.

ART. 29 - CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia del suolo pubblico, nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Gestore provvede alla installazione, alla manutenzione ed alla sostituzione dei cestini portarifiuti per la raccolta dei rifiuti.
2. I cestini portarifiuti sono di norma svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti o di spazzamento con frequenze prestabilite con il Comune.
3. E' vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi i rifiuti urbani prodotti internamente a ciascuna utenza e quelli ingombranti.
4. Al fine di evitare cadute di rifiuti sul suolo è vietato conferire rifiuti nei cestini già ricolmi.

ART. 30 – RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e negli spazi privati aperti al pubblico transito, sono rimossi e smaltiti dal Gestore, autonomamente o su richiesta del Comune.

ART. 31 – SMALTIMENTO DI ANIMALI MORTI SU SUOLO PUBBLICO

1. Il Gestore durante le normali attività di spazzamento e raccolta stradale rimuove e smaltisce gli animali di piccola taglia rinvenuti morti, qualora all'atto del ritrovamento non sia in essere alcuna malattia epizootica della specie comunicata dall'autorità sanitaria competente, alla quale in tal caso è dato avviso del rinvenimento.
2. Gli animali morti di grossa taglia rinvenuti su suolo pubblico sono smaltiti presso ditte specializzate, fatto salvo lo smaltimento degli animali iscritti a specifiche anagrafi per i quali il proprietario ha l'obbligo della rimozione e dello smaltimento entro e non oltre 24 ore dalla comunicazione; in caso di inottemperanza da parte del proprietario, il Comune provvederà in via sostitutiva rivalendosi, delle spese sostenute nei confronti dello stesso.

TITOLO V – CONTROLLI E SANZIONI

ART. 32 - CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento e/o delle ordinanze sindacali e/o dirigenziali dello stesso sono accertate dal personale della Polizia Locale, nonché dagli Ispettori Ambientali nominati dal Sindaco tra il personale del Comune appositamente formato. Il Sindaco ha la facoltà di nominare ulteriori Ispettori Ambientali tra il personale del Gestore del Servizio appositamente formato.
2. Sono fatte salve le competenze degli Enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. Gli utenti possono segnalare eventuali disfunzioni, violazioni o inadempienze nei servizi erogati direttamente al Gestore del servizio o al Comune .

ART. 33 – SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981 n. 689, nell'ambito dei limiti scelti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. Le violazioni sott'elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi della legge ai sensi dell'art. 7. bis del D.Lgs. 267/2000).

4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

5. Le sanzioni saranno riportate nel contratto e nella carta dei servizi del soggetto gestore.

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico.	50-500
Utilizzo improprio dei contenitori adibiti alla raccolta rifiuti: -mancata chiusura del coperchio -spostamento dagli appositi spazi delimitati; -affissione non autorizzata di manifesti e volantini -verniciatura e scritte imbrattanti; -ecc..	25-200
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: -conferimento, raccolta e trasporto rifiuti -pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche.	50-300
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali.	25-50
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali.	25-150
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: -rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; -rifiuti liquidi e fanghi; -rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; -rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; -rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; -rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; -rifiuti ingombranti; -rifiuti elettrici ed elettronici -rifiuti di imballaggi secondari e terziari; -rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione.	25-500

Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e contenitori della raccolta differenziata.	50-300
Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni.	50-200
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti.	25-150
Mancata osservanza delle modalità e dei tempi stabiliti per l'esposizione nei punti d'accesso alle strade pubbliche, dei sacchi e dei contenitori dedicati alla raccolta differenziata "domiciliare" internalizzata.	50-200
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'allegato contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.	250-500
Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'allegato del presente regolamento.	250-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario.	50-200
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: -raccolta dei rifiuti urbani pericolosi -raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.	50-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali.	200-500
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica.	25-250
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso il centro di raccolta Comunale o l'area ecologica comunale.	50-500
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali, fatta esclusione per le eventuali pratiche direttamente connesse alle attività agricole.	50-300
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	25-150
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche.	200-500
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato.	25-300
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: -esercizi commerciali; -esercizi stagionali svolti all'aperto; -manifestazioni; -spettacoli itineranti; -soste temporanee;	50-450

-carico e scarico merci; -parcheggi; -cantieri.	
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	100-400
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi.	25-150
Mancato sgombero neve dai marciapiedi antistanti i fabbricati di pertinenza.	25-150

6. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio a valere sulle quote condominiali .

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione , viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

ART. 35 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI AL REGOLAMENTO

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.
2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta comunale.
3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta "stradale"), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio comunale.

ART. 36 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

I cittadini partecipano al monitoraggio della qualità del servizio di gestione e al miglioramento dei servizi attraverso le seguenti modalità:

- segnalazioni di disservizi e proposte di miglioramento;
- assemblee periodiche;
- proposte di modifiche regolamentari motivate, formulate al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, secondo le disposizione dello Statuto comunale.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

VISTO che ai sensi dell'art.53 della legge n.142/1990, recepito dalla L.R.n.48/91 e modificato dall'art.12 della L.R. n.30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole (all."A")
- Il responsabile del servizio finanziario, per la regolarità contabile, parere favorevole (all."A")

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di Approvare la suindicata proposta di deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE

IL PRESIDENTE

Stante l'urgenza del prosieguo degli adempimenti, propone di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

LA GIUNTA MUNICIPALE

SENTITA la proposta del Presidente;

VISTA la Legge Regionale n.44/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Di Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL PRESIDENTE

F.to Dott.Ing:Gino Di Pane

L'Assessore Anziano

F.to Antonino Lo Sardo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.Agostina Monia Lenzo

.....
X | La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li, 06/07/2016

Il Segretario Comunale : F.to Dott. Agostina Monia Lenzo

COMUNE DI FRAZZANO PROVINCIA DI MESSINA P.C.C. all'originale per amministrativo 06/07/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, da 07/07/2016 Al Reg.N. Frazzanò, li _____ Il Responsabile F.to C.Parrinelli il Segretario Comunale F.to Dott.
---	--

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)
Il Responsabile del Servizio

.....
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06/07//2016

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR n.41/91)

☒ il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva
(art.12, comma 2° L.R. n.41/91)

Frazzanò, li 06/07/2016

Il Segretario Comunale

F.to Dott.Agostina Monia Lenzo
